



Gli interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 nel settore della giustizia

18 dicembre 2020

Di fronte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid 19, diversi sono gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Attualmente, invece, da ultimo in base al decreto-legge n. 137 del 2020, sono volti a potenziare gli strumenti del processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Specifiche disposizioni riguardano la prevenzione del virus negli istituti penitenziari.

Il processo civile e penale

In questa seconda fase di emergenza, l'[art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020](#) ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, efficaci **fino al 31 gennaio 2021**.

Le disposizioni che interessano **tutti i procedimenti, sia civili che penali** concernono:

- la possibilità che le **udienze** alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a **porte chiuse**;
- la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o **collegamenti da remoto di detenuti**, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;
- con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il **giudice** di partecipare all'udienza anche collegandosi da un **luogo diverso dall'ufficio giudiziario**;
- la possibilità di assumere mediante **collegamenti da remoto** le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio.

Con specifico riguardo ai **procedimenti penali**, riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno scorso, il decreto-legge n. 137 del 2020 prevede:

- il possibile **compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari**. In particolare, la disposizione consente che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Inoltre, il giudice potrà procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto, all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale;
- il **deposito di atti**, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari esclusivamente mediante il portale del **processo penale telematico**. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze - invi compresi gli atti di impugnazione - viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari. In merito l'[art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020](#) deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale (art. 221, comma 11, del D.L. 34/2020);

- lo **svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali** che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. Per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio: il giudice dovrà comunicare a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalità di collegamento; l'unico soggetto che dovrà necessariamente trovarsi presso l'ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se l'imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. È comunque specificato che non possono tenersi con modalità da remoto: le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, anche con incidente probatorio; le udienze di discussione di cui agli articoli 441 (Giudizio abbreviato) e 523 (svolgimento della discussione finale) del codice di procedura penale. Non possono inoltre tenersi da remoto salvo che le parti vi consentano le udienze preliminari e dibattimentali.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei **procedimenti penali in Cassazione** (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle **deliberazioni collegiali** per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza).

Con riguardo ai **giudizi penali d'appello**, inoltre, l'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 consente, sempre fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un **giudizio cartolare**, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

Lo stesso decreto, all'art. 23-ter, prevede, fino al 31 gennaio 2021, la **sospensione dei giudizi penali** durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi e, conseguentemente, una sospensione (massimo 60 giorni) del computo **della prescrizione** nel caso in cui il processo venga rinviato per tale causa; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di **custodia cautelare**.

Sulle novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, n.137 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, si veda la [Relazione n. 87R del 11 novembre 2020](#) dell' **Ufficio del massimario della Corte di cassazione**.

Con riguardo ai **procedimenti civili**, disposizioni specifiche sono previste:

- per le udienze in materia di **separazione consensuale dei coniugi** e di **revisione delle condizioni di divorzio**, consentendo che l'udienza sia sostituita dal **deposito telematico di note scritte**;
- per la **trattazione in Cassazione**, essendo stato disciplinato il giudizio cartolare: i ricorsi civili proposti in Corte di cassazione per la trattazione in pubblica udienza possono infatti essere trattati in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta da una delle parti o dal procuratore.

Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 con l'[art. 221 del D.L. n. 34/2020](#), è confermata **fino al 31 gennaio 2021** l'efficacia di ulteriori disposizioni specificamente dettate per il processo civile. Si tratta delle norme che:

- prevedono l'obbligatorio **deposito telematico** da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza;

- consentono lo svolgimento delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) mediante il **deposito telematico di note scritte**. In particolare, si prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
- consentono il deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente l'assolvimento dell'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
- consentono la **partecipazione da remoto** alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta disciplinandone le modalità (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione);
- consentono la trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice;
- disciplinano modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d'ufficio sostituendole temporaneamente all'udienza pubblica prevista dall'art. 193 C.p.C..

Le disposizioni dettate per i procedimenti civili e penali si applicano anche, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla **magistratura militare**.

Sull'impatto delle misure adottate per il contrasto dell'epidemia sul processo civile, si veda la [Relazione n. 85 del 10 novembre 2020](#) dell' **Ufficio del massimario della Corte di cassazione**.

Focus

[Le misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in vigore fino al 30 giugno 2020](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/le-misure-sulla-giustizia-civile-e-penale-1.html>

La giustizia amministrativa, contabile e tributaria

Misure per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi, contabili e tributari nella seconda fase emergenziale sono state dettate dal [decreto-legge n. 137 del 2020](#).

In particolare, per quanto riguarda la **giustizia amministrativa**, l'art. 25 del DL prevede che alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, è estesa l'applicazione delle disposizioni dettate dall'[articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020](#) in tema di **discussione orale mediante collegamento da remoto**, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:

- a richiesta di tutte le parti costituite. Le parti costituite possono chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, che la discussione orale si svolga mediante collegamento da remoto;
- su disposizione del presidente del collegio: quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte; nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.

In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l'accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza

fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

Inoltre, a partire dal 9 novembre 2020, fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in **decisione**, senza discussione orale, **sulla base degli atti depositati**, (cd. processo cartolare "coatto") ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60 Codice del processo amministrativo), omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.

Per quanto riguarda la magistratura contabile, l'[art. 26 del D.L. n. 137 del 2020](#) prevede che, finché si protrae lo stato di emergenza, si svolgono obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. La disposizione mantiene salva l'applicabilità dell'[articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020](#): si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte.

In questa seconda fase dell'emergenza da Covid-19, e fino alla cessazione della stessa, per quanto riguarda il **processo tributario** l'[art. 27 del D.L. n. 137 del 2020](#) prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

Allegati e Link Web

[Presidente del Consiglio di Stato, Direttiva su alcuni profili relativi all'attività giurisdizionale nel periodo di emergenza Covid-19 \(pubblicato il 20 aprile 2020\)](#)

<http://www.camera.it/temiap/2020/04/27/OCD177-4391.pdf>

La prevenzione del virus negli istituti penitenziari

Nella prima fase dell'emergenza, con l'emanazione del [decreto-legge n. 11 del 2020](#), il Governo aveva disposto che, **sino al 22 marzo 2020**, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i **colloqui dei detenuti, internati e imputati** con i congiunti o con altre persone fossero **svolti a distanza**, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante **corrispondenza telefonica**. Lo stesso provvedimento d'urgenza consente al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di **sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, la concessione dei **permessi premio** e del **regime di semilibertà**.

Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'[articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.

In primo luogo, per quanto riguarda le **strutture penitenziarie**, l'[articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza.

Tali risorse potranno inoltre essere destinate anche all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal [DPCM 8 marzo 2020](#) (che prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali può essere autorizzato il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri).

Inoltre, l'[articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) interviene in ambito carcerario autorizzando la spesa complessiva di **6,2 milioni di euro per l'anno 2020** da destinare:

- per 3,4 milioni di euro, al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di **lavoro straordinario** del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni;
- per 1,6 milioni agli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario;
- per 1,2 milioni alle spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Per quanto riguarda, invece, la **popolazione detenuta**, alcune misure sono state adottate nella prima fase dell'emergenza, e sono rimaste in vigore **fino al 30 giugno 2020**. In particolare, l'[articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020](#) ha esteso, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla [legge n. 199 del 2010](#) in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il **domicilio**. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti [braccialetti elettronici](#)). L'**accesso** alla misura disciplinato in deroga a quanto previsto dalla legge del 2020 resta comunque **escluso** per:

- i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'articolo 4-*bis* della [legge n. 354 del 1975](#), dagli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-*bis* (Atti persecutori) del codice penale;
- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare;
- detenuti che nell'ultimo anno siano stati soggetti a specifiche infrazioni disciplinari;
- detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;
- detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Uno specifico intervento ha riguardato, inoltre, le **licenze già concesse ai detenuti in semilibertà**, delle quali è stata consentita l'estensione temporale, **fino al 30 giugno 2020** ([articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020](#)).

Le misure adottate dalla magistratura di sorveglianza per evitare la diffusione del virus all'interno delle carceri e per garantire sempre, anche in fase emergenziale, la tutela della salute dei detenuti hanno portato talvolta alla scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati con conseguente allarme presso l'opinione pubblica. Ciò ha indotto all'emanazione degli artt. 2-bis e 2-ter del [D.L. n. 28 del 2020](#) in forza dei quali i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, hanno l'obbligo di **valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto** a causa delle sue condizioni di salute. Il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della misura, anche in deroga al termine ordinario. È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. È altresì obbligatoria una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti.

Attualmente, **nella seconda fase dell'emergenza**, gli interventi del legislatore sull'ordinamento penitenziario hanno comportato che:

- negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i **colloqui** dei detenuti, internati e imputati

con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate (art. 221, co. 10 del D.L. n. 34 del 2020, prorogato dal D.L. n. 137 del 2020 fino al 31 gennaio 2021);

- al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse **licenze** di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'art. 52 OP), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 ([art. 28 del D.L. n. 137 del 2020](#));
- ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possono essere concessi **permessi premio**, se ne ricorrono i presupposti, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (art. 30-ter OP). Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti ([art. 29 del D.L. n. 137 del 2020](#));
- la **pena detentiva** non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere **eseguita presso il domicilio**, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'applicazione della suddetta procedura di controllo - che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi - è esclusa per: i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi; i condannati minorenni. La detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 - per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del PM ([art. 30 del D.L. n. 137 del 2020](#)).

Le professioni regolamentate

Nel settore delle professioni ordinistiche, il legislatore è intervenuto in questa seconda fase emergenziale con disposizioni relative allo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione agli albi e relative alle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini.

Con riguardo allo **svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti** e curricolari, già [l'articolo 6 del decreto legge n. 22 del 2020](#), aveva introdotto diverse misure urgenti, prorogate da ultimo dal decreto-legge n. 125 del 2020. In particolare:

- alcune misure riguardano specificamente la **professione forense**; si prevede infatti che il **semestre di tirocinio professionale**, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio (la disposizione richiama infatti il "numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del [Decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70](#)").
- è ridotta a **sedici mesi** la durata del tirocinio professionale, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (il quale prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la **proroga al 15 giugno 2020** dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019)
- si prevede inoltre durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la **sospensione** di tutte le **attività formative dei tirocini**, all'interno degli uffici giudiziari. E' demandata al Ministro della giustizia con proprio decreto tutti la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

Il decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto, inoltre (artt. 31 e 31-bis) che le elezioni degli organi territoriali

e nazionali degli ordini professionali si possano svolgere con modalità telematiche, differendo di 90 giorni la data delle elezioni al fine di consentire ai consigli nazionali degli ordini di disciplinare le procedure elettorali da remoto.

Il condominio

In materia di condominio degli edifici, si segnala che l'[art. 63-bis del decreto-legge n. 104 del 2020](#) ha **sospeso il termine per la redazione del rendiconto consuntivo** e per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto stesso ed ha altresì rinviato di 6 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, il termine per procedere agli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.

Lo stesso decreto-legge, all'art. 63, ha previsto che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli **interventi di efficienza energetica** e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di **crediti di imposta** o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020 (decreto rilancio), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**.

Con modifiche all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, destinate ad operare a regime, anche alla cessazione dell'emergenza, il legislatore ha consentito lo **svolgimento delle assemblee condominiali con modalità da remoto** (videoconferenza), purché vi sia l'assenso della maggioranza dei condomini (art. 5-bis del decreto-legge n. 125 del 2020).